

Roma, 04 luglio 2026

Spett.le

A.O.U.P. “Paolo Giaccone”

Via del Vespro, 123

90127 Palermo

Direttore Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Direttore Amministrativo

Dott.re Sergio Consagra

Direttore Sanitario

Dott.ssa Rosalia Murè

Direttore UOC Area Provveditorato

Dott.ssa Chiara Giannobile

Trasmessa a mezzo pec: protocollo@cert.policlinico.pa.it; provveditorato@cert.policlinico.pa.it

OGGETTO: Procedura aperta ex art. 71 D.Lgs. 36/2023 – CIG B2D588AD06 – Riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria sulla dichiarazione di equivalenza delle tutele prot. N° 2026-AOUPCLE-0040605 – **diffida alla stipulazione del contratto.**

In riferimento alla nota avente ad oggetto la richiesta di integrazione istruttoria della dichiarazione di equivalenza economica del CCNL applicato, la scrivente Società osserva quanto segue.

Con la nota in riscontro Codesta Amministrazione ha richiesto alla scrivente *“di trasmettere una relazione integrativa, sottoscritta dal legale rappresentante e, preferibilmente, asseverata o controfirmata dal consulente del lavoro incaricato, contenente una puntuale dimostrazione dell’equivalenza economica tra il trattamento effettivamente riconosciuto al personale impiegato nella commessa con applicazione del CCNL ANPIT-CISAL e il trattamento derivante dal CCNL Cooperative Sociali – codice CNEL T151, assunto quale parametro di riferimento negli atti di gara”*. Preliminarmente, occorre evidenziare che, non essendo la scrivente una cooperativa sociale, bensì una società di capitali, anche volendo, non avrebbe potuto applicare il CCNL indicato da Codesta Amministrazione negli atti di gara (riservato, per l’appunto, alle sole cooperative sociali). All’uopo,

HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

Sede legale: Via di Selva Candida, 207 - 00166 ROMA - Tel. 06 62 81 315 Fax 06 30 81 39 92 - C.F. eP.Iva01501260622

Codice Destinatario: USAL8PV - E-mail: heartlifecroceamica@gmail.com - PEC: heartlifecroceamica@primapec.com

Heart Life ha indicato in gara l'applicazione del CCNL ANPIT-CISAL; contratto questo, peraltro, già impiegato nell'esecuzione del medesimo servizio messo a gara.

Ciò posto, prima di passare alle motivazioni che rendono la richiesta avanzata da Codesta Stazione Appaltante, oltre che ampiamente tardiva, contraria alla normativa di riferimento, è opportuno ripercorrere brevemente la sequela procedimentale che ha portato all'aggiudicazione del 3 ottobre 2025.

A seguito dell'apertura delle buste economiche della gara *de qua*, avvenuta il 27.05.2025, Codesta Amministrazione ha chiesto alla scrivente la trasmissione della dichiarazione di equivalenza del CCNL dichiarato in gara ai sensi dell'art. 11, co. 4, del Codice Appalti.

Con pec del successivo 10 giugno, Heart Life ha trasmesso apposita dichiarazione, in seno alla quale certificava l'equivalenza economico-normativa del CCNL applicato rispetto a quello indicato nella *lex specialis*.

A distanza di oltre 4 mesi dalla ricezione della predetta dichiarazione, Codesta Stazione Appaltante, con la delibera n. 935 del 03.10.2025, ha aggiudicato alla scrivente l'appalto.

Tanto doverosamente precisato, come anticipato, la richiesta oggi avanzata da Codesta Amministrazione si appalesa tanto tardiva, quanto illegittima.

A) Ai sensi dell'art. 11, co. 4, Codice Appalti, *ratione temporis* applicabile, “*Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110”.*

Secondo quanto previsto dalla succitata norma, dunque, era precipuo obbligo di Codesta Amministrazione procedere alla verifica della sussistenza dell'equivalenza dichiarata da Heart Life. Verifica che, peraltro, per quanto riferito per le vie brevi da Codesta Stazione Appaltante, è stata avviata e conclusa con esito positivo. Prova ne è il fatto che, successivamente, la procedura di affidamento è stata conclusa con aggiudicazione della gara a Heart Life.

Nel caso in cui la predetta verifica non avesse avuto esito positivo (o peggio, non fosse mai stata avviata) Codesta Stazione Appaltante non avrebbe potuto aggiudicare la gara alla scrivente.

Tutto ciò, per rappresentare come il procedimento di verifica di equivalenza ha una precisa collocazione temporale all'interno del procedimento di gara, dovendo necessariamente avvenire **prima dell'aggiudicazione**.

HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

Sede legale: Via di Selva Candida, 207 - 00166 ROMA - Tel. 06 62 81 315 Fax 06 30 81 39 92 - C.F. eP.Iva01501260622
Codice Destinatario: USAL8PV - E-mail: heartlifecroceamica@gmail.com - PEC: heartlifecroceamica@primapec.com

Non può Codesta Stazione Appaltante, solo oggi, a distanza di oltre un anno dall'invio della dichiarazione di equivalenza e a oltre 9 mesi dall'aggiudicazione, chiedere nuovamente alla scrivente di comprovare la predetta equivalenza.

B) Sotto diverso ma concorrente profilo, il citato art. 11, co. 4, pone a carico della Stazione Appaltante l'obbligo di avviare il procedimento di verifica equivalenza e non – come intende il Policlinico nella nota in riscontro – in capo all'operatore economico che, invero, deve limitarsi a rendere la dichiarazione, indicando i punti di congruenza dei due CCNL posti a paragone.

Invero, a mente dell'art. 110 del Codice Appalti, espressamente richiamato dall'art. 11, co. 4, cit., “1. Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione. 2. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. 5. La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa”.

Ebbene, in seno al procedimento di verifica di equivalenza avviato da Codesta Amministrazione non è mai stato chiesto alcun chiarimento alla Heart Life, né, tantomeno, la dichiarata equivalenza è stata ritenuta assente, stante il fatto che la gara è stata aggiudicata alla scrivente.

Pertanto, la complessa relazione richiesta alla scrivente, assistita dagli innumerevoli documenti che sarebbero necessari alla sua redazione, non è dovuta sia perché richiesta oltre i limiti temporali prescritti dal Codice Appalti (dopo l'aggiudicazione), sia perché, come detto, è la Stazione Appaltante ad aver già effettuato la verifica dell'equivalenza sulla base degli elementi economico-normativi risultanti dai CCNL oggetto del procedimento, come dimostra l'adozione della delibera di aggiudicazione n. 935 del 03.10.2025.

§

Risulta, dunque, ampiamente censurabile, oltre che contraddittorio rispetto alle precedenti determinazioni assunte da Codesta Amministrazione, provare a riaprire, ad aggiudicazione ormai ampiamente intervenuta, un'istruttoria propria della fase procedurale di gara.

Del resto, nella stessa nota in riscontro, il Policlinico riconosce espressamente che la documentazione già acquisita “consente di svolgere una valutazione sugli istituti normativi”.

Per le ragioni appena esposte, la scrivente non ottempererà alla tardiva richiesta formulata da Codesta Stazione Appaltante, in quanto vertente su profili già ampiamente esaminati dal Policlinico.

HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

Sede legale: Via di Selva Candida, 207 - 00166 ROMA - Tel. 06 62 81 315 Fax 06 30 81 39 92 - C.F. eP.Iva01501260622
Codice Destinatario: USAL8PV - E-mail: heartlifecroceamica@gmail.com - PEC: heartlifecroceamica@primapec.com

Sotto diverso ma concorrente profilo, con nota del 08.10.2025 la Stazione Appaltante, comunicando l'aggiudicazione, ha richiesto la costituzione della garanzia definitiva rappresentando, inoltre, che la bozza di contratto era in fase di predisposizione e che il contratto avrebbe avuto esecuzione dal 4 novembre 2025, salvo diversa comunicazione.

La scrivente ha tempestivamente adempiuto a tale richiesta, trasmettendo, in data 21.10.2025, la garanzia definitiva e l'impegno del fideiussore, sostenendo i relativi costi economici e finanziari.

Da tale data **sono trascorsi oltre 9 mesi** senza che Codesta Stazione Appaltante abbia proceduto alla stipulazione del contratto, né abbia mai fornito alcuna motivazione idonea a giustificare tale protratta inerzia, pur in assenza di provvedimenti cautelari del Giudice amministrativo impeditivi della stipula. Invero, sul punto è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 18, co. 2, Codice Appalti *“Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, comma 5 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, **la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso**”*.

L'illegittima inerzia serbata da Codesta Amministrazione è stata sopportata dalla scrivente che, comunque, si è sempre spesa al fine di garantire la regolarità del servizio.

La richiesta di riapertura dell'istruttoria sull'equivalenza delle tutele, formulata a distanza di oltre un anno dalla produzione della relativa documentazione, dopo l'adozione dell'aggiudicazione e dopo la costituzione della garanzia definitiva richiesta dal Policlinico, appare idonea a determinare un'illegittima regressione del procedimento amministrativo, in contrasto dei principi di certezza dell'azione amministrativa, di autoresponsabilità della Stazione Appaltante e di tutela dell'affidamento ingenerato nell'operatore economico.

Tale comportamento integra una grave violazione dei principi di tempestività, buona fede, correttezza e tutela dell'affidamento che devono governare anche la fase precontrattuale dell'evidenza pubblica.

Con la presente, pertanto, la scrivente

diffida

Codesta Amministrazione a procedere alla stipulazione del contratto dell'appalto aggiudicato con determina n. 935 del 03.10.2025 **entro e non oltre quarantotto ore dal ricevimento della presente**, riservandosi, decorso inutilmente tale termine, di sciogliersi dal vincolo di sottoscrizione del contratto ex art. 18, co. 5, Codice Appalti, con riserva di ogni ulteriore azione e tutela nelle competenti sedi.

Heart Life Croce Amica srl
Il Presidente del Cda
Savasta Aureliano

HEART LIFE CROCE AMICA S.r.l.

Sede legale: Via di Selva Candida, 207 - 00166 ROMA - **Tel.** 06 62 81 315 **Fax** 06 30 81 39 92 - **C.F. e P.Iva** 01501260622
Codice Destinatario: USAL8PV - **E-mail:** heartlifecroceamica@gmail.com - **PEC:** heartlifecroceamica@primapec.com